**Res Publica**

**Capitolo M, lez. 5, par. 7**

**Ridotto il capitale sociale minimo per le S.P.A**

Per effetto della modifica all'art. 2327 c.c. (disposta dall'art. 20 comma 7 del d.l. 91/2014) il capitale minimo per costituire una S.p.A. è sceso da 120000 euro a soli 50000. La modifica è stata apportata per due ordini ragioni.

La prima è rappresentata dall’esigenza di allineare la legislazione nazionale alla normativa europea (direttive n. 77/91/CE e n. 2012/30/UE) che consente di costituire S.p.A anche con un capitale minimo di 25000 euro.

La seconda è rappresentata dall’esigenza di favorire la costituzione di società in forma di S.p.A anche a imprese che non necessitano di un capitale iniziale particolarmente elevato e che in seguito, come società per azioni, potrebbero finanziarsi più agevolmente ricorrendo al mercato del capitale di rischio piuttosto che al prestito bancario.